

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 L. 241/1990

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA IN "POOL" DEI DATI DI QUALITÀ TECNICA (RQTI) DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ANNO RACCOLTA 2026)

TRA

- **L'Ente di Governo dell'Ambito [Denominazione EGA 1]**, con sede in [...], C.F. [...], d'ora in avanti denominato _____, rappresentato dal Direttore Generale [...];
- **L'Ente di Governo dell'Ambito [Denominazione EGA 2]**, con sede in [...], C.F. [...], d'ora in avanti denominato _____, rappresentato dal Direttore Generale [...];

(di seguito congiuntamente definite "Parti")

PREMESSO CHE

- Le Parti sono Enti di Governo dell'Ambito (EGA) responsabili della pianificazione e controllo del Servizio Idrico Integrato.
- ARERA, con Delibera 637/2023/R/idr e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito l'obbligo di verifica dei dati RQTI tramite un "pool" di EGA, al fine di rendere sempre più affidabile ed efficace l'attività di validazione di tali dati.
- Come riportato all'art. 40.3 dell'Allegato A alla Delibera 917/2017/R/idr, l'attività di verifica in pool costituisce fase necessaria del procedimento di validazione di competenza degli EGA.
- Lo scopo dell'attività di verifica in pool è quello di introdurre una forma di condivisione delle modalità di verifica da parte di una pluralità di EGA, in modo da poter beneficiare di esperienze diverse, condividere buone pratiche e per rafforzare i profili di comparabilità.
- L'EGA territorialmente competente è tenuto a riportare nella relazione di accompagnamento alla validazione gli esiti emersi dalla verifica in pool, con possibilità di riportare, motivando, l'eventuale mancata condivisione con il pool, sui risultati della verifica, relativamente ad uno o più macro-indicatori.
- Le risultanze dell'attività di verifica in pool devono essere riportate nella relativa relazione (redatta ai sensi del format fornito da ARERA), che ai sensi dell'art. 39.8 dell'Allegato A alla Delibera 917/2017/R/idr, verrà considerata nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Autorità, pur non vincolandone gli esiti.
- In sede di individuazione degli esperti (tramite nomina o conferimento di incarico) da parte di ciascun EGA facente parte del pool, sono state acquisite le dichiarazioni di riservatezza e di non sussistenza di cause di incompatibilità, rilasciate da ciascuna persona fisica che svolge l'attività di verifica.
- L'art. 15 della L. 241/1990 e l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) consentono alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche mediante la costituzione di uffici comuni.
- L'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) esclude l'applicazione del codice per accordi tra amministrazioni finalizzati a garantire obiettivi comuni nell'interesse pubblico.
- Le risorse per tali attività sono riconosciute tramite la tariffa (ai sensi del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) ed in particolare a seguito del primo aggiornamento biennale) e configurano somme eterofinanziate con vincolo di destinazione, neutre rispetto al bilancio degli EGA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti, appartenenti al pool [inserire lettera del pool], identificato dalla Determina 1/2026 – DISA -, per lo svolgimento delle attività di verifica dei dati della Qualità Tecnica (RQTI) trasmessi dai gestori del servizio idrico integrato per il monitoraggio RQTI 2026.

Con la sottoscrizione della convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di verifica sui macro-indicatori (M1, M2, M3, M4, M5, M6) relativi ai gestori ricadenti nei rispettivi Ambiti e identificati da ARERA con la Determina 1/2026 – DISA.

Questa forma di collaborazione mira all'ottimale uso delle risorse umane. L'obiettivo principale della creazione del pool è infatti quello di rendere più attendibile la validazione delle performance tecniche trasmesse dai gestori, ai sensi della regolazione della qualità tecnica (RQTI), introducendo un controllo paritetico tra enti.

Art. 2 - Modalità Operative di svolgimento delle attività

1. Per le finalità di cui alla presente convenzione, le Parti, si impegnano alla costituzione di gruppi di verifica composti da personale appartenente/nominato dalle Parti stesse (pool).
2. Il personale assegnato svolge le funzioni di verifica per tutti gli ambiti territoriali ricompresi nel pool diversi dall'Ente di appartenenza/nomina e partecipa a tutte le attività propedeutiche al completamento degli adempimenti necessari.
3. Ogni Parte mette a disposizione le proprie competenze professionali garantendo l'unitarietà del rapporto di lavoro del dipendente.
4. Le attività del pool sono considerate straordinarie e aggiuntive rispetto alle ordinarie funzioni degli EGA.
5. Il pool, a conclusione del processo di verifica, deve produrre una relazione relativa alla verifica in pool secondo il format predisposto da ARERA, ai sensi del comma 39.1, lettera a) della RQTI.

Art. 3 - Trattamento Economico ed eterofinanziamento

1. Per effetto della presente convenzione, i movimenti finanziari tra le Parti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute o relative all'incentivazione del personale coinvolto.
2. Trattandosi di attività interamente finanziate da risorse esterne (costi autorizzati da ARERA come incremento straordinario della tariffa, come previsto dalla Delibera ARERA 637/2023/R/idr come aggiornata dalla Delibera 582/2025/R/idr), i relativi costi sono esclusi dai limiti di spesa del personale ai sensi dell'art. 1, c. 557 L. 296/2006 e dal limite del trattamento accessorio ex art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017.
3. Il personale (EQ e non EQ) di cui all'articolo 2 ha diritto a indennità di specifica responsabilità/incremento del salario accessorio/incremento della posizione di E.Q., parametrata agli obiettivi del pool, previo adeguamento dei contratti decentrati.

Art. 4 - Obblighi dell'Ente Utilizzatore

1. L'EGA i cui gestori sono oggetto di verifica (Ente "utilizzatore") trasferisce agli EGA di appartenenza degli esperti del pool (dipendenti/consulenti incaricati) pro-quota gli importi individuati e concordati come rimborso per lo svolgimento di tale attività. Tali importi sono finalizzati alla copertura dei costi della prestazione professionale da parte del personale, inclusi gli oneri previdenziali e l'incremento della retribuzione di posizione concordato (per il

personale EQ), o di salario accessorio stabilito ovvero il compenso comunque previsto per l'incaricato.

2. Gli importi pro-quota di cui sopra vengono individuati in primo luogo determinando il corrispettivo da trasferire a ciascun EGA, calcolato riconoscendo una somma pari a €... per ogni gestore che ciascun EGA del pool è tenuto a verificare (quindi moltiplicando tale importo per il numero dei gestori del pool ad esclusione di quelli del proprio territorio di competenza), considerando un'integrazione nel caso di ruolo di coordinatore di un importo pari a €... e un incremento pari al ...% nel caso di ricorso ad esperti esterni. L'importo sopra determinato deve essere poi suddiviso per il numero degli altri EGA costituenti il pool.

Art. 5 - Sicurezza e Comportamento

1. Il personale è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza delle sedi ospitanti (D.Lgs. 81/2008).
2. Le Parti garantiscono il rispetto dei rispettivi Codici di Comportamento ex D.P.R. 62/2013.

Art. 6 - Referenti e Monitoraggio

Le Parti individuano nei rispettivi Direttori Generali i responsabili della supervisione dell'attuazione della presente Convenzione.

Art. 7 – Dichiarazioni di riservatezza e non sussistenza di cause di incompatibilità

Si rimanda all'obbligo di acquisire le dichiarazioni di riservatezza e non sussistenza di cause di incompatibilità relative ai soggetti individuati come esperti tramite conferimento di incarico o atto di nomina, come previsto dall'Autorità secondo gli schemi resi disponibili da Arera stessa, di cui al comma 42.2 della RQTI.

Art. 8 - Durata e Modifiche

La convenzione ha termine il 31 dicembre 2026, ed è rinnovabile mediante atto aggiuntivo. È escluso il rinnovo tacito.

Data e firma
